

proposta di legge n. 51

(Proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri AMATI, G. RICCI, TONTINI, PROCACCINI, SILENZI,
MORUZZI, MASSI, ROMAGNOLI, A. RICCI, CASTELLI, LUCHETTI, VIVENTI
presentata in data 22 marzo 2001

DISCIPLINA TRANSITORIA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 1

Signori consiglieri,

L'applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, relativa alle "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" crea diversi problemi. Tra questi assume rilievo quello relativo alla necessaria corrispondenza tra la cessazione del Presidente della Giunta dal suo ufficio e lo scioglimento contestuale del Consiglio regionale e la conseguente indizione di nuove elezioni.

Mentre nessun problema sorge nel caso di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale o qualora esso sia colpito da una mozione motivata di sfiducia approvata a maggioranza assoluta, appare strano che il Consiglio regionale venga travolto nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta.

Va osservato infatti che i primi due casi rientrano a pieno titolo nella dinamica dei rapporti voluti dalla legge costituzionale n. 1/1999 che ha instaurato una sorta di sistema presidenziale temperato dal reciproco ostaggio in cui versano Consiglio e Presidente della Giunta regionale, la logica non è certamente la stessa nelle due ipotesi di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.

L'unico elemento comune è quello, di tipo funzionale che, essendo i due vertici regionali a base democratica, la caduta dell'uno potrebbe essere vista come destinata a privare l'altro del suo corrispondente sostegno.

Ma si tratta di un elemento che superficialmente si connota come una sorta di immagine architettonica trasposta a livello istituzionale.

Quello che manca è la ragione genetica della contemporanea caduta dei due vertici, in quanto, nel caso della morte o dell'impedimento permanente non ci si muove nell'equilibrio dialettico del rapporto politico tra Consiglio e Presidente della Giunta regionale, ma un fatto accidentale ed esterno (la morte o l'impedimento permanente del Presidente) determina il venir meno del Consiglio senza che minimamente entri in gioco il suo rapporto con il Presidente della Giunta.

Siamo dunque di fronte ad un autentico caso di spreco istituzionale, con chiara violazione del principio della conservazione dei valori giuridici, nel caso di specie rappresentato da una votazione regolarmente avvenuta e dall'assenza di qualsiasi forma di crisi tra assemblea ed esecutivo.

Per ovviare a questa autentica incoerenza si ritiene opportuno, fino a quando non sarà deliberato il nuovo Statuto da parte del Consiglio regionale

in base all'articolo 123 della Costituzione, disporre che lo scioglimento del Consiglio regionale e le conseguenti nuove elezioni abbiano luogo soltanto nell'ipotesi di mozione motivata di sfiducia e nel caso di dimissioni volontarie.

Con la presente proposta di legge statutaria viene, quindi, previsto che a decorrere dalla data in vigore della legge medesima, nel caso di morte o impedimento del Presidente della Giunta regionale prima dell'approvazione del nuovo Statuto regionale, il Vicepresidente nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge costituzionale n. 1/1999, subentri al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.

Pertanto, il contenuto di questa disposizione transitoria trae origine dall'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge costituzionale n. 1/1999, ove si stabilisce che "entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli".

Orbene, la morte o l'impedimento permanente del Presidente della Giunta, mentre da un lato cristallizzano nel Vicepresidente la titolarità della carica, che il Presidente, essendo morto od impedito, non può più revocare, consentono di mantenere in vita il Consiglio, concentrandosi il rapporto politico fra legislativo ed esecutivo, ormai, e definitivamente, nel Vicepresidente. Soltanto la sua dimissione o il voto di sfiducia da parte del Consiglio potranno determinare la sua uscita di scena e, con essa, l'uscita di scena del Consiglio ed il ricorso a nuove elezioni.

La norma, votata con le modalità di cui all'articolo 123 della Costituzione, ha lo scopo di evitare che nel corso della preparazione del testo statutario il Consiglio, per i motivi sopra evidenziati, debba essere rieletto a causa di un evento del tutto estraneo ai rapporti fra esso ed il Presidente della Giunta.

La norma di che trattasi è da ritenersi ammissibile, dal momento che, pur dovendo considerarsi lo Statuto come documento solenne circa il modo di organizzarsi, da parte della Regione, sotto il profilo politico-istituzionale, non è detto che la Regione, munita costituzionalmente della competenza statutaria, la debba esercitare solamente ed esclusivamente uno actu.

Va infine considerato che la disposizione di cui alla presente proposta di legge statutaria si innesta sul tronco delle norme transitorie di cui all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999 che ben consentono l'esercizio, anche per atti successivi, della competenza statutaria.

Art. 1

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge statutaria, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, prima dell'approvazione del nuovo Statuto regionale, il Vicepresidente nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale n. 1/1999, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.